



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL “FONDO SPECIALE di IMMEDIATA ASSISTENZA”

(Approvato con delibera di C.C. n° **047** del **18 Settembre 2009**)

Il Sindaco
Virginio Venturelli

Il Segretario Comunale
Alesio Massimiliano

Indice:

- Art. 1:** Oggetto e finalità
- Art. 2:** Soggetti beneficiari
- Art. 3:** Destinazione dei sussidi
- Art. 4:** Istruttoria
- Art. 5:** Requisiti e condizioni
- Art. 6:** Limite erogabile
- Art. 7:** Entità fondo speciale

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Alla luce di quanto previsto all'art. 12 comma 4 del Regolamento Comunale concessione finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/10/92, con il presente atto si intende procedere alla istituzione, nel Bilancio Comunale di un "fondo speciale", a favore di persone e nuclei familiari che versano in condizioni di grave e contingente bisogno; nonché alla determinazione dei criteri cui uniformare l'assegnazione dei contributi economici.

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sussidi di cui al precedente art. 1, possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di Madignano in stato di: **indifferibile e urgente bisogno**

Art. 3 - DESTINAZIONE DEI SUSSIDI

Per intervento economico indifferibile e urgente, s'intende l'erogazione di un sussidio una tantum con procedimento d'urgenza.

Gli interventi sopraindicati sono attuati mediante la corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata al pagamento delle spese del nucleo familiare, relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas, nonché all'acquisto di beni di prima necessità.

ART. 4 - ISTRUTTORIA

La richiesta per l'ottenimento dei contributi dovrà essere inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali, a cui è affidato il compito di accertare la sussistenza dei requisiti indicati dal presente regolamento.

Art. 5 - REQUISITI E CONDIZIONI

Requisito per accedere all'erogazione di contributi è la "*residenza nel Comune di Madignano*", ed i criteri valutativi prioritari per l'erogazione dei contributi stessi saranno i seguenti :

- a.** n° figli minori a carico
- b.** assenza di reddito
- c.** percentuale di invalidità

Art. 6 - LIMITE EROGABILE

Il contributo massimo erogabile per ogni singola situazione, non dovrà essere superiore a :
500,00 Euro anno

Stati di permanente grave difficoltà socio-economica, saranno valutati dalla Amministrazione Comunale con altre forme di sostegno.

Art. 7 - ENTITA' FONDO SPECIALE

Alla alimentazione del fondo necessario per le finalità sopra descritte, concorreranno, in misura libera e volontaria, tutti gli amministratori comunali in rapporto alle rispettive indennità di carica, nonché l'Amministrazione Comunale, qualora le disponibilità raccolte siano inferiori ai bisogni riscontrati.